

Risposta n. 169/2024

OGGETTO: Conferimento di partecipazioni ex art. 177, co. 2-bis, del TUIR – finanziamento bancario – acquisto di partecipazioni rivalutate – uscita di un socio – interessi passivi – opzione per l'esercizio della tassazione di gruppo – abuso del diritto – assenza

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Con l'istanza di interpello in oggetto, presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212, ALFA(di seguito, "Società") pone un quesito antiabuso in ordine a un complesso di operazioni che si sostanziano nella costituzione di due società partecipate integralmente da due dei tre soci della Società, nelle quali verranno conferite le rispettive partecipazioni possedute in detta Società, seguita dalla cessione a queste ultime, previa rivalutazione, delle partecipazioni detenute nella Società dal terzo socio, nei termini di seguito descritti.

La Società riferisce di essere stata fondata nel 1967 dal sig. MEVIO e di essere attiva [...].

La Società detiene, inoltre, partecipazioni pari al xxx per cento del capitale sociale in BETA e al xxx per cento del capitale sociale in GAMMA.

L'attuale compagine sociale della Società è composta dai tre figli del fondatore e, nello specifico:

- da TIZIO, per il 40 per cento del capitale sociale
- da CAIO, per il 30 per cento; e
- da SEMPRONIO (unitamente a TIZIO e CAIO, "Soci"), per il restante 30 per cento.

La Società evidenzia che, per quanto concerne la *governance*, l'articolo 18 del suo vigente statuto stabilisce che "*a ciascuna quota di partecipazione dei soci signori TIZIO, SEMPRONIO e CAIO, è attribuito il diritto di indicare un componente del Consiglio di Amministrazione che assumerà altresì di diritto la carica di Consigliere Delegato*". In ottemperanza alle disposizioni statutarie, in data 29 giugno 2023 l'Assemblea dei Soci ha nominato un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri: TIZIO, CAIO e FILANO (indicato da SEMPRONIO). Anche i figli dei Soci, seppur con mansioni diverse, partecipano attivamente all'attività imprenditoriale di famiglia.

Sempre la Società sottolinea che in data 2 ottobre 2023, FILANO ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Delegato della Società e, nell'Assemblea del 16 gennaio, SEMPRONIO ha indicato sé stesso come Consigliere.

A fronte di tale situazione, la Società rappresenta che negli ultimi anni sono emersi alcuni dissidi interni alla compagine sociale (in particolare, tra le famiglie

di TIZIO e CAIO, da un lato, e quella di SEMPRONIO, dall'altro), tali da rendere difficoltosa la prosecuzione dell'ordinaria attività. Questi contrasti derivano dalle diverse visioni strategiche e imprenditoriali riguardanti il futuro della Società, accentuate anche dall'esigenza di pianificare il passaggio generazionale dei tre rami familiari facenti capo ai tre Soci (che a loro volta hanno due o più figli).

A causa dei loro difficili rapporti, i Soci hanno deciso *"di procedere ad una riorganizzazione societaria, ridefinendo gli assetti proprietari in modo di garantire, al contempo, il passaggio generazionale della ALFA e la fuoriuscita dei soci non più interessati a proseguire nell'attività imprenditoriale anche in virtù dei dissidi insanabili emersi"*.

A tal fine, saranno formalizzati una lettera di intenti di compravendita di quote e, successivamente, un contratto preliminare di compravendita.

Nel dettaglio, la Società precisa che l'operazione di riorganizzazione societaria sarà effettuata nelle seguenti fasi:

- costituzione di due società unipersonali da parte di TIZIO e di CAIO (di seguito, rispettivamente, "NEWCO1" e "NEWCO2") mediante il conferimento delle relative partecipazioni nella Società ai sensi dell'articolo 177, comma 2 (*rectius*, comma 2-*bis*, come chiarito in sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa di cui si dirà *infra*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR");

- ottenimento da parte di NEWCO1 e NEWCO2 di finanziamenti bancari (di seguito, "Finanziamenti") per un importo pari al prezzo di acquisto delle partecipazioni detenute da SEMPRONIO nella Società;

- rivalutazione da parte di SEMPRONIO di tutte le proprie partecipazioni nella Società, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, "Rivalutazione");

- successiva cessione da parte di SEMPRONIO di tutte le suddette partecipazioni a NEWCO1 e a NEWCO2 (di seguito, "Cessione") con pagamento immediato del relativo prezzo;

- esercizio dell'opzione per l'adesione al regime della tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR da parte di NEWCO1 e della Società *"a partire dal primo esercizio possibile"*.

La Società evidenzia che, a seguito della Cessione, la sua compagine sociale sarà in linea con l'attuale proporzione di quote detenute da TIZIO e da CAIO, *"che eserciteranno proporzionalmente il diritto di prelazione"*; di conseguenza, NEWCO1 deterrà il xxx per cento delle quote nella Società e NEWCO2 il restante xxx per cento.

Viene precisato che la costituzione di NEWCO1 e di NEWCO2 è condizione necessaria affinché TIZIO e CAIO *"ottengano credito bancario (non erogabile loro come persone fisiche); peraltro NEWCO1 e NEWCO2 (che concederanno in pegno le rispettive quote di ALFA) assumeranno in ogni caso la funzione di holding di famiglia che, per quanto riguarda NEWCO1, sia da subito, che, a maggior ragione, all'uscita di CAIO, permetterà per il ramo familiare facente capo a TIZIO un più agevole passaggio generazionale ai suoi figli mediante la donazione della nuda proprietà delle quote di NEWCO1 ai figli stessi"*.

In sede di risposta alla documentazione integrativa (di cui si dirà), la Società precisa che il finanziamento richiesto ha la durata di xxx mesi, *"con rimborso integrale"*

del mutuo (capitale e interessi) previsto in un'unica entro la prima tra: (i) la data di incasso del Dividendo (si veda clausola "Durata e rimborso del finanziamento" e "Rimborso Anticipo Obbligatorio" dei contratti di finanziamento con le banche allegati al numero 8 della presente) e (ii) la data di scadenza".

La Società evidenzia che, all'esito della Cessione, sia SEMPRONIO, sia i suoi figli (impegnati fino a qualche anno fa a vario titolo in azienda) abbandoneranno definitivamente qualsiasi ruolo nella *governance* della Società stessa.

Viene, inoltre, riferito che il passaggio generazionale è già definito nelle linee guida e verrà operato mediante la donazione delle quote della *holding* di TIZIO e di CAIO verosimilmente nei primi mesi del 2025.

Nello specifico, NEWCO1 permetterà per il ramo familiare di TIZIO un più agevole passaggio generazionale ai suoi figli mediante la donazione agli stessi della nuda proprietà delle quote di NEWCO1.

Anche la *holding* di CAIO avrà la funzione di garantire il passaggio generazionale ai figli, più in una logica di gestione dei poteri della minoranza e di godimento della politica dei dividendi.

La Società, inoltre, rappresenta che, trascorsi xxx anni, è prevista la fuoriuscita dalla *governance* anche da parte di CAIO, ma che tale successiva operazione non è oggetto dei quesiti contenuti nell'istanza in esame.

Da ultimo, la Società fa presente che in base al bilancio al 31 dicembre 20xx e ai bilanci dei futuri esercizi, gli utili conseguiti dalla Società saranno distribuiti a NEWCO1 e NEWCO2. Tale provvista sarà necessaria per NEWCO1 e NEWCO2 per sostenere

interessi e rimborso di capitali afferenti ai debiti bancari, oltre che per remunerare i soci con dividendi o effettuare investimenti tramite le *holding* di famiglia.

Alla luce di quanto rappresentato, la Società chiede "*se l'operazione di cessione delle partecipazioni detenute da SEMPRONIO e pari al 30% del capitale sociale di ALFA, precedentemente rivalutate ex art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448, a NEWCO1 e NEWCO2 all'uopo costituite e partecipate soltanto dai soci TIZIO e CAIO (i quali hanno conferito le loro quote ex art 177, comma 2[-bis] TUIR) - con la definitiva fuoriuscita dalla compagine sociale di ALFA e dalla sua governance del socio cedente SEMPRONIO - possa ricadere nell'ambito delle fattispecie abusive di cui all'articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente e quindi se quanto conseguito da SEMPRONIO a titolo di corrispettivo per la cessione delle sue quote in ALFA possa essere riqualificato come dividendo nell'ambito di un recesso tipico (obbligando pertanto ALFA a trattenere una ritenuta a titolo d'imposta del 26% ex art. 27 co. 1 del DPR 600/73), o possa essere, come ritiene l'istante, essere inquadrato come recesso atipico/uscita del socio*".

Infine, la Società chiede se sussista una fattispecie di abuso del diritto anche in relazione alla (piena) deducibilità, ai fini IRES e IRAP, degli interessi passivi derivanti dai Finanziamenti contratti da NEWCO1 e da NEWCO2 per l'acquisizione delle quote di SEMPRONIO, sia in caso di adesione consolidato fiscale nazionale da parte di NEWCO1 e della Società, sia in sua assenza.

Con nota del [...], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa alla Società la quale, con nota del [...], ha fornito le informazioni e la documentazione richiesta (di seguito, "documentazione integrativa").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società ritiene che la riorganizzazione aziendale attuata per favorire il passaggio generazionale non possa essere considerata elusiva e/o abusiva.

In particolare, la Società sostiene che la riorganizzazione descritta comporti:

(i) la non elusività della cessione delle partecipazioni *post* rivalutazione da SEMPRONIO a NEWCO1 e a NEWCO2;

(ii) la deducibilità in capo a NEWCO1 e a NEWCO2, ai fini IRES e IRAP, degli interessi passivi relativi ai Finanziamenti (nel rispetto degli articoli 96 del TUIR e 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) e, per quanto attiene NEWCO1, nell'ambito dell'istituto del consolidato fiscale nazionale con la Società.

In proposito, la Società fa presente che *"la riorganizzazione trova il suo fondamento in valide ragioni economiche, vale a dire nel porre in essere il passaggio generazionale (gestito tramite anche la costituzione di holding di famiglia), risolvendo contestualmente la situazione di lite tra gli attuali tre fratelli soci. A ciò è finalizzata anche l'uscita definitiva dalla compagine sociale e dalla governance sia di SEMPRONIO che, in un secondo step, di CAIO"*.

Inoltre, viene sottolineato che la Cessione da parte di SEMPRONIO delle sue partecipazioni nella Società, precedentemente rivalutate, a NEWCO1 e a NEWCO2 (costituite da TIZIO e CAIO mediante conferimento delle rispettive quote di partecipazione nella stessa Società ai sensi dell'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR), non si pone in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario e, in particolare, con la *ratio* delle norme che consentono la Rivalutazione.

Detta Cessione rappresenterebbe, invece, il mero esercizio del diritto riconosciuto dall'articolo 10-*bis*, comma 4, della legge n. 212 del 2000, secondo il quale il contribuente ha diritto alla libera scelta tra regimi diversi e alternativi per perseguire risultati economici equivalenti, anche quando tale scelta conduca a un minor carico impositivo.

La Società, inoltre, precisa che non si tratta assolutamente, nel caso di specie, *"dell'operazione considerata, in operazioni che hanno talune similarità, abusiva (c.d. Merger Leverage Cash Out) di cui al Principio di diritto n. 20 del 23/07/2019 emanato dall'Agenzia delle Entrate, dove i soci persone fisiche di una società (target) rivalutano le partecipazioni ai fini fiscali e le cedono ad un'altra società (veicolo) partecipata da uno di loro (il socio di maggioranza)"*, poiché nel caso in esame, *"il socio uscente [SEMPRONIO, n.d.r.] cede la sua partecipazione genuinamente agli altri due soci"*.

La Società specifica che le operazioni poste in essere non siano riconducibili alle cc.dd. "operazioni lineari", intendendo per tali le fattispecie nelle quali vi sia un utilizzo "anomalo" di atti e negozi. Infatti, sostiene che *"gli strumenti giuridici che i soci intenderebbero utilizzare (costituzione di un veicolo societario, sottoscrizione di un prestito, acquisto di partecipazioni) risultano pienamente confacenti al raggiungimento degli obiettivi rappresentati e, soprattutto, rappresentano la più immediata ed efficiente via dal punto di vista civilistico per regolare il nuovo assetto proprietario di ALFA"*.

Ad avviso della Società, la fattispecie prospettata non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale che possa ritenersi indebito.

A ciò va aggiunto che la Società ritiene che l'operazione rappresentata non può considerarsi priva di sostanza economica, alla luce degli evidenti effetti giuridici prodotti dalla riorganizzazione societaria prospettata rispetto alla situazione precedente.

La Società sottolinea, inoltre, che le eventuali opzioni diverse, comportanti il raggiungimento dei risultati prospettati, non risultano praticabili o appaiono meno lineari, considerato che:

- TIZIO e CAIO non dispongono di sufficienti risorse finanziarie per rilevare le partecipazioni del socio uscente SEMPRONIO e gli istituti di credito non finanzierebbero gli stessi quali persone fisiche, tenuto conto dell'importo rilevante chiesto a prestito per acquistare le quote di SEMPRONIO;

- la costituzione di NEWCO1 e di NEWCO2 rende possibile l'ottenimento dei Finanziamenti (necessari per l'acquisto delle quote del socio uscente SEMPRONIO), consentendo alle banche di ottenere il pegno sulle quote;

- l'articolo 11 del vigente statuto della Società non prevede il recesso dei soci, se non nei casi previsti dalla legge;

- l'acquisto di quote proprie da parte della Società è un'operazione non percorribile in quanto, avendo la forma di una società a responsabilità limitata, ciò è espressamente vietato dall'articolo 2474 del codice civile e un'eventuale trasformazione in società per azioni (necessaria per procedere all'acquisto di azioni proprie) costruirebbe *"un'operazione artefatta e più complessa"*.

La Società, pertanto, ritiene che non vi sia alcun motivo per ritenere che la rivalutazione delle quote finalizzata all'uscita di SEMPRONIO sia elusiva, né tantomeno ricorrono ragioni tali per cui dovrebbe essere imposto il recesso tipico (o il pagamento del 26%, tramite ritenuta a titolo di imposta ad opera della Società, sui redditi di capitale conseguiti da SEMPRONIO), avendo dimostrato la volontà del socio uscente SEMPRONIO di uscire definitivamente dalla compagine sociale e dall'organo

amministrativo della Società, fatto che determina la realizzazione, per il socio cedente, di un reddito diverso derivante da cessione di partecipazioni sociali.

In conclusione, la Società afferma che:

- *"l'operazione di cessione delle partecipazioni detenute da SEMPRONIO, precedentemente rivalutate sia da considerarsi una cessione di partecipazioni rivalutate legittimamente e che non ricorra alcun presupposto per considerare tale operazione come abusiva, riqualificandole nell'ambito del recesso c.d. "tipico" (con l'obbligo di applicazione di ritenute da parte di ALFA sulla distribuzione di riserve ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del DPR n. 600 del 1973)";*

- *"la costituzione di NEWCO1 e NEWCO2 mediante conferimento delle quote detenute in ALFA da parte di TIZIO e sempronio secondo il c.d. regime a "realizzo controllato" di cui all'articolo 177, comma 2 [rectius, comma 2-bis, n.d.r.], del TUIR nonché il rimborso del debito contratto per l'acquisto delle quote del socio uscente SEMPRONIO tramite dividendi erogati da ALFA a NEWCO1 e NEWCO2 siano da considerarsi (i) operazioni fisiologiche e funzionali alla fuoriuscita definitiva del socio SEMPRONIO, (ii) sorrette da sostanza economica (passaggio generazionale e soluzione definitiva per dissipare i contrasti sorti tra i soci)€ (iii) sorrette da valide ragioni extra fiscali non marginali";*

- *"l'operazione descritta deve considerarsi non abusiva anche con riferimento alla piena deducibilità, ai fini IRES ed IRAP, degli interessi passivi relativi al debito contratto da NEWCO1 e NEWCO2, sia in caso di consolidato fiscale (NEWCO1 e ALFA) sia in assenza (NEWCO2)".*

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si osserva che il presente parere prescinde da ogni valutazione in merito alla correttezza delle valutazioni e/o quantificazioni delle poste contabili, economiche e fiscali indicate nell'istanza, nonché dei presupposti per l'applicazione del cd. regime a realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR e dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997 nei confronti di NEWCO1 e NEWCO2, nonché per l'adesione al regime del consolidato fiscale nazionale *ex* articoli 117 e ss. del TUIR, nei termini descritti nell'istanza.

Resta, pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria sui predetti aspetti.

In termini generali, si ricorda che per richiedere il parere dell'Agenzia delle entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, devono, fra l'altro, indicare:

- il settore impositivo rispetto al quale l'operazione pone il dubbio applicativo;
- le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all'operazione raffigurata.

Secondo il disposto del comma 1 dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modifiche, recante la "*Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale*", affinché un'operazione possa essere considerata abusiva l'Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

a) la realizzazione di un vantaggio fiscale "*indebito*", costituito da «*benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario*»;

b) l'assenza di "*sostanza economica*" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in «*fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali*»;

c) l'essenzialità del conseguimento di un "*vantaggio fiscale*".

L'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività. Con il successivo comma 3, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).

Tutto ciò premesso, di seguito si procederà, prioritariamente alla verifica della possibilità di effettuare la valutazione antiabuso richiesta e, in caso affermativo, alla verifica dell'esistenza del primo elemento costitutivo - l'*indebito vantaggio fiscale* - in assenza del quale l'analisi antiabusiva si deve intendere terminata. Diversamente, al riscontro della presenza di *indebito vantaggio*, si proseguirà nell'analisi della sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi (assenza di *sostanza economica* e *essenzialità del vantaggio indebito*). Infine, solo qualora si dovesse riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi, l'Amministrazione finanziaria procederà all'analisi della fondatezza e della non marginalità delle ragioni extra fiscali.

In relazione ai quesiti antiabuso prospettati dalla Società, si ritiene che l'operazione rappresentata (nei termini indicati nell'istanza e nella documentazione integrativa), sia nel suo complesso sia nei singoli atti/negozi attraverso i quali verrà attuata, non costituisce una fattispecie di abuso del diritto ai sensi del citato articolo 10-*bis*. In particolare, l'attuazione della predetta operazione non integra, in capo ai soggetti coinvolti, alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito per le ragioni che si andranno a esporre e, di conseguenza, non si procederà all'esame degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000 per individuare una condotta abusiva.

Innanzitutto, occorre rilevare che l'intera operazione descritta ha come fine quello di modificare gli assetti societari della Società concentrando la sua proprietà e gestione nelle mani di TIZIO e CAIO, con *"una definitiva e totale fuoriuscita dalla Società (in termini di partecipazione al capitale e di governance) da parte del socio uscente SEMPRONIO e dei figli"* (così pag. 9 dell'istanza), e di preparare il futuro passaggio generazionale a favore dei figli di TIZIO e CAIO.

Per poter raggiungere il suddetto obiettivo, la Società (e i suoi Soci) intende/ono porre in essere le seguenti operazioni:

(A) la costituzione di due società unipersonali *holding* (NEWCO1 e NEWCO2) a cui parteciperanno, rispettivamente, TIZIO e CAIO, mediante il conferimento, usufruendo del cd. regime a realizzo controllato *ex* articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR, delle partecipazioni da ciascuno detenute nella Società;

(B) l'acquisto da parte di NEWCO1 e di NEWCO2 delle partecipazioni - previamente rivalutate secondo quanto previsto dagli articoli 4 della legge n. 448 del

2001 e 1, commi 52 e ss., della legge n. 213 del 2023 - detenute da SEMPRONIO nella Società, utilizzando la provvista ottenuta dalle stesse società acquirenti (NEWCO1 e NEWCO2) tramite Finanziamenti garantiti - tra l'altro - dal pegno sull'intera quota di partecipazione nella Società stessa detenuta *post* acquisizione e da una "*fidejussione personale rilasciata dal Socio [...] per un importo pari al 100% del Finanziamento [...]*";

(C) la restituzione dei Finanziamenti (quota capitale e interessi) "*tramite, tra l'altro, i flussi di cassa futuri generati dalla ALFA stessa (tramite dividendi da erogarsi a NEWCO1 e NEWCO2)*".

In relazione ai conferimenti di cui al punto (A), effettuati utilizzando - in presenza dei relativi presupposti (sui quali, in questa sede, non si esprime alcuna valutazione non essendo oggetto di alcun quesito da parte della Società) - il cd. regime a realizzo controllato previsto dal citato comma 2-*bis*, non si ravvisano elementi per ritenere che la conseguente neutralità fiscale *indotta* in capo a TIZIO e CAIO (avendo le società conferitarie incrementato i rispettivi patrimoni netti in misura pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute nelle Società dai loro soci conferenti - *cf.* quanto indicato alle pagg. 2 e ss. della documentazione integrativa) costituisca un vantaggio fiscale qualificabile come indebito. Infatti, dalla descrizione contenuta nell'istanza, emerge che detti conferimenti sono funzionali a costituire due *holding* cd. personali destinate, a loro volta, a consentire ai due soci-conferenti (TIZIO e CAIO), da un lato, l'acquisto delle partecipazioni di SEMPRONIO [come indicato nel punto (B) di cui sopra] e, da un altro lato (e in un secondo momento), l'organizzazione del loro passaggio generazionale (*cf.* pag. 12 dell'istanza).

Per quanto attiene all'operazione di cessione delle partecipazioni di SEMPRONIO previa rivalutazione [*i.e.*, l'operazione di cui al punto (B)], occorre ricordare che, in termini generali, in caso di recesso cd. "tipico", attuato cioè tramite l'annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta (in proporzione del patrimonio sociale e tenuto conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile), le somme ricevute dal socio recedente, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione medesima, costituiscono utile, rientrando tra le fattispecie che danno luogo a redditi di capitale.

Nell'ipotesi, invece, di recesso cd. "atipico", che si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione agli altri soci ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale, le somme ricevute dal socio *uscente* rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (*capital gain*).

Inoltre, come chiarito dalla circolare n. 16/E del 22 aprile 2005, il valore delle partecipazioni rivalutate con le modalità indicate dall'articolo 5 della legge n. 448 del 2001 (modificato, da ultimo, dall'articolo 1, commi 52 e 53, della legge n. 213 del 2023), è utilizzabile in occasione del recesso atipico, mentre non può essere utilizzato in caso di recesso tipico, "*in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate*".

Ciò posto, il recesso atipico attuato mediante l'alienazione dirette a uno (o più) dei soci (della società ceduta) si configura quale ipotesi inquadrabile tra gli atti produttivi di redditi diversi di natura finanziaria, sempreché si tratti di cessione a titolo oneroso (*cfr.* la risposta ad istanza di interpello pubblicata *sub* n. 4 del 2021).

Con riferimento al caso qui in esame, la cessione a NEWCO1 e NEWCO2 da parte di SEMPRONIO delle sue partecipazioni detenute nella Società, previamente rivalutate (secondo e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 213 del 2023), appare un'operazione fisiologica funzionale alla fuoriuscita definitiva del socio cedente (SEMPRONIO) dalla compagine sociale, non integrando in tal modo alcun vantaggio fiscale indebito.

In sostanza, la cessione delle quote da parte del socio uscente (SEMPRONIO) a NEWCO1 e a NEWCO2 costituisce un'operazione da ritenersi non in contrasto con le finalità delle norme fiscali invocate o con i principi dell'ordinamento tributario.

Sulla base di quanto rappresentato dalla Società, infatti, con la Cessione, si assisterà al "*totale e definitivo*" disinvestimento di SEMPRONIO nella Società che comporterà la revoca con effetti immediati dell'amministratore (statutariamente) dalla stessa nominato (ad oggi, la medesima SEMPRONIO) e "*la totale e definitiva fuoriuscita dalla proprietà e dall'amministrazione/gestione del ramo familiare riconducibile al socio SEMPRONIO ed ovviamente di SEMPRONIO stesso*" (così pag. 4 dell'istanza).

In relazione alla fattispecie prospettata, dunque, si evidenzia che costituisce libera scelta del socio *uscente* (SEMPRONIO) recedere dalla Società mediante la cessione delle sue partecipazioni previamente rivalutate agli altri soci (TIZIO e CAIO).

In relazione alla scelta, da parte di NEWCO1 e NEWCO2 (e dei rispettivi soci unici, TIZIO e CAIO), di ottenere Finanziamenti bancari al fine di acquisire le partecipazioni di SEMPRONIO e di rimborsare tale debito (per la quota capitale e quella interessi) tramite i flussi di cassa provenienti dai dividendi che la stessa Società

distribuirà [*i.e.*, il punto *sub* (C) di cui sopra], si rappresenta che, nel caso in esame, la sua attuazione non determina il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito.

Con riferimento ai Finanziamenti accesi da NEWCO1 e NEWCO2 presso la Delta (in *pool* con la Epsilon), si riscontra una simmetria di trattamento fiscale tra gli interessi (passivi) deducibili da parte delle società finanziate e gli interessi attivi conseguiti dagli istituti di credito che non determina alcun vantaggio fiscale in capo ai soggetti coinvolti né ai fini IRES né ai fini IRAP. Tale conclusione rimane ferma anche laddove NEWCO1 dovesse aderire, unitamente alla Società, al regime della tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e ss. del TUIR in quanto, nel caso in esame, non può ritenersi indebita la deduzione degli interessi passivi eventualmente non dedotti col ROL generato da NEWCO1 ma con quello eccedente della Società.

Per gli interessi passivi, in sostanza, la disciplina del consolidato fiscale prevede disposizioni volte a consentire l'utilizzo infragruppo delle eccedenze di ROL, ai fini della deduzione nell'ambito del consolidato della quota di interessi passivi (e oneri assimilati) che, in applicazione delle regole ordinarie, non sarebbero deducibili in capo ai singoli soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento.

Tale circostanza, nel caso in esame, non può ritenersi sindacabile sotto il profilo dell'abuso del diritto, poiché non si determina alcun vantaggio fiscale in contrasto con la *ratio* di alcuna norma o con principi dell'ordinamento tributario.

Inoltre, la facoltà di NEWCO1 e di NEWCO2 di rimborsare i Finanziamento attraverso i flussi di cassa provenienti dai dividendi che la stessa Società distribuirà non comporta alcun vantaggio fiscale indebito.

Come rilevato nell'ambito di una fattispecie analoga a quella qui in esame, anche in questo caso, non assume rilievo, a fini della valutazione della sussistenza di un indebito vantaggio fiscale, la circostanza che *"il corrispettivo della cessione delle partecipazioni detenute da socio C [sia pagato] mediante le somme provenienti dai dividendi distribuiti dalle società del Gruppo"* (così la risposta a istanza di interpello pubblicata *sub* n. 4 del 2023).

Sulla base delle medesime argomentazioni, si ritiene che, nella fattispecie in esame, la deducibilità ai fini IRES (ai sensi dell'articolo 96 del TUIR) e IRAP (ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997) in capo a NEWCO1 e NEWCO2, degli interessi passivi sostenuti in ragione dei Finanziamenti contratti per l'acquisto delle partecipazioni di SEMPRONIO non possa essere qualificata come un vantaggio fiscale indebito ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000.

Da ultimo, va rilevato che, alla luce delle considerazioni finora espresse, non emergono elementi per ritenere che anche l'insieme delle operazioni descritte nel loro concreto concatenarsi (secondo quanto indicato nell'istanza) porti al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito.

Si sottolinea, infine, che esula dalla presente analisi qualsiasi valutazione in merito: (i) alla futura e probabile fuoriuscita del socio CAIO dalla Società, non essendo oggetto dei quesiti posti nell'istanza di interpello (poiché, come precisato nell'istanza, tale ulteriore fase è *"descritta ai soli fini di meglio definire e precisare il complessivo disegno di riassetto della compagine societaria di ALFA"*); e (ii) al passaggio generazionale da parte di TIZIO e CAIO in relazione alla partecipazione rispettivamente in NEWCO1 e

NEWCO2 poiché nell'istanza non vengono compiutamente descritti i singoli atti/negozi attraverso i quali tali passaggi verranno attuati e/o quando troveranno esecuzione.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello e nella documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto nell'istanza di interpello e nella documentazione integrativa, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dalla Società (come, a mero titolo esemplificativo, la fusione nella Società di NEWCO1 e/o di NEWCO2), possa condurre a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.

Firma su delega della Direttrice centrale

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**